



I gerbilli nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai gerbilli della Mongolia. Inoltre, anche per i gerbilli valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 4, 102 cpv. 4 OPAn)

Per la detenzione privata di gerbilli non è richiesta nessuna formazione. Chi cede oltre 300 gerbilli all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e deve avere seguito una formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatto sociale (art. 13, allegato 2 tabella 1 requisito particolare 47 OPAn)

I gerbilli sono animali sociali che devono essere tenuti in gruppi di almeno due animali.

Alimentazione (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere acqua e alimenti adeguati regolarmente e in quantità sufficienti. Ai gerbilli vanno dunque dati tra l'altro alimenti a grana grossa, come il fieno. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5, 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali malati o feriti devono essere curati o uccisi in modo corretto. Gli artigli dei gerbilli vanno accorciati a regola d'arte alla lunghezza necessaria.

Rumore (art. 12 OPAn)

I gerbilli non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Illuminazione (allegato 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.

Clima nei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, allegato 2 tabella 1 numero 43 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che gli animali non possano fuggire e che la loro salute non sia compromessa. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie dei gerbilli. Di conseguenza, il parco destinato ai gerbilli deve essere provvisto di una o più possibilità di ritirarsi (ad es. casette), in cui tutti gli animali devono poter trovare posto. Inoltre, i gerbilli necessitano di una lettiera adeguata, in cui sia possibile scavare, e di oggetti da rosicchiare, come legno tenero o rami appena tagliati. Occorre infine mettere a disposizione degli animali anche materiale adatto alla preparazione del nido e un bagno di sabbia.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un parco per due-cinque gerbilli deve avere una superficie minima pari a 0,5 m², quindi ad esempio essere lungo 1 m e largo 50 cm. Per ogni animale in più bisogna aggiungere a tale misura una superficie pari a 0,05 m², ad esempio mantenendo la medesima larghezza ma allungando il parco di 10 cm.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di gerbilli sani.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i gerbilli si riproducano in modo eccessivo.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: www.usav.admin.ch > Protezione degli animali